

ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLE E DIRITTI
In caso di diffusione si applica l'art. 52 D.L. n. 196/03

-8839/15



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Oggetto

FAMIGLIA

Composta da:

- Dott. Fabrizio FORTE - Presidente -
- Dott. Massimo DOGLIOTTI - Consigliere -
- Dott. Carlo DE CHIARA - Consigliere rel. -
- Dott. Maria ACIERNO - Consigliere -
- Dott. Loredana NAZZICONE - Consigliere -

R.G.N. 9669/13

Cron. 8839

Rep. /

Ud. 22/01/15

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

CA (C.F. X), rappre-
sentata e difesa, per procura speciale a margine del
ricorso, dagli avv.ti Monica Callegari (C.F.
X) e Monica Battaglia (C.F.
X) ed elett.te dom.ta presso lo studio
di quest'ultima in Roma, Via Cunfida n. 20

- ricorrente -

contro

PG (C.F. X), rappresen-

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52
d.lgs. 196/03 in quanto:
 disposto d'ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

120
2015

tato e difeso, per procura speciale a margine del controricorso, dall'avv. Mauro Cini (C.F. X) ed elett.te dom.to presso l'avv. Claudia Callari (C.F. X) in Roma, Viale Parioli n. 112

- controricorrente -

avverso il decreto emesso dalla Corte d'appello di Bologna nel procedimento n. 345/2012 V.G. e depositato il 29 gennaio 2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22 gennaio 2015 dal Consigliere dott. Carlo DE CHIARA;

udita per la ricorrente l'avv. Monica BATTAGLIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Francesca CERONI, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d'appello di Bologna, accogliendo parzialmente il reclamo ai sensi dell'art. 739 c.p.c. del sig. GP , ha riformato il provvedimento con cui il Tribunale aveva respinto la domanda del medesimo di modifica delle condizioni della separazione personale da sua moglie, sig.ra AC , previste nell'accordo dei coniugi omologato il 9 febbraio 2010.

La Corte ha, in particolare, accolto la domanda del marito di revoca dell'obbligo di versare € 350,00 alla moglie previsto dall'accordo quale "contributo alle spese necessarie per usufruire di idonea abitazione per la figlia e la signora C", motivata dal richiedente con la riduzione della propria capacità reddituale e con la sopraggiunta stabile convivenza della sig.ra C con un altro uomo. Pur rilevando che il reddito del marito non era affatto diminuito, la Corte, interpretato il contenuto dell'accordo a suo tempo stipulato dai coniugi, ha ritenuto che l'obbligo in questione presupponeva che la moglie sostenesse delle spese di alloggio - cui, appunto, il marito era tenuto a contribuire - non dimostrate né allegate in giudizio dall'interessata.

La sig.ra C ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. Il sig. Pazzaglia si è difeso con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. - Il primo motivo di ricorso, con il quale si denuncia difetto assoluto di motivazione, è inammissibile, dato che le ragioni della decisione sono invece esposte in maniera ben comprensibile nel decreto impugnato.

2. - Con il secondo motivo, denunciando violazione di norme di diritto, (a) si censura l'interpretazione data dalla Corte d'appello alla formula dell'accordo di separazione sopra riportata e (b) si lamenta che i giudici, incorrendo anche in ultrapetizione, abbiano proceduto a tale interpretazione, anziché limitarsi a disattendere la domanda di revisione delle condizioni economiche della separazione, una volta accertato il difetto del presupposto della domanda stessa ai sensi dell'art. 156 c.c., ossia il dedotto peggioramento delle condizioni economiche dell'attore.

2.1. - Il motivo è fondato sotto l'assorbente profilo *sub* (b).

Le condizioni economiche dell'accordo di separazione consensuale dei coniugi possono essere modificate, a seguito di procedimento ai sensi dell'art. 710 c.p.c., richiamato dall'ultimo comma dell'art. 711, soltanto "qualora sopravvengano giustificati motivi", applicandosi analogicamente l'art. 156, ultimo comma, c.c. (Cass. 24321/2007, 3149/2001). In mancanza di fatti sopravvenuti giustificativi di un nuovo assetto dei rapporti tra le parti, dunque, la domanda di revisione non può essere accolta.

Da tale principio la Corte di appello si è invece discostata, avendo revocato l'obbligo di contribuzione



gravante sull'attore senza aver previamente accertato il sopravvenire di alcun fatto nuovo giustificativo della revisione ed avendo, anzi, espressamente escluso il verificarsi di uno di quelli indicati nella domanda (il peggioramento, cioè, delle condizioni economiche dell'attore medesimo). La Corte è inoltre incorsa in extrapetizione, avendo nella sostanza provveduto su un oggetto - la sussistenza in concreto dei presupposti dell'obbligo di versamento del contributo alle spese di abitazione, che è cosa diversa dalla revoca del medesimo obbligo - estraneo al giudizio di revisione di cui agli artt. 156, ultimo comma, c.c. e 710 e 711, ultimo comma, c.p.c.

3. - Il decreto impugnato va pertanto cassato con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale si atterrà al principio di diritto sopra indicato e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di ^{Barogna} ~~Brescia~~ in diversa composizione.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003.

Così deciso in Roma il 22 gennaio 2015.

Il Consigliere estensore
Carlo De Chiara

Carlo De Chiara

Il Presidente
Fabrizio Forte

Fabrizio Forte



Depositato in Cancelleria
30 APR. 2015
Il Funzionario Giudiziario
Arnaldo CASANO

Arnaldo Casano

CASSAZIONE.NET